

ART. 14. (*Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 « Istruzione e Ricerca » del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi*)

L'articolo in esame introduce misure urgenti per l'attuazione delle riforme relative alla riorganizzazione del sistema scolastico, del sistema di orientamento, del sistema di reclutamento dei docenti, nonché degli investimenti « Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico » e « Nuove competenze e nuovi linguaggi » della missione 4 « Istruzione e ricerca » – componente 1 « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università » del PNRR.

In particolare, il comma 1 apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, necessarie a seguito della revisione del PNRR e volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, per quanto attiene alle riforme R. 2.1 e 2.2. della missione 4 – componente 1.

In particolare, il comma 1, lettera a), integra il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di prevedere che anche i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate (di quinto livello EQF) e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (di sesto livello EQF), conseguiti al termine dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, costituiscano titolo per l'accesso ai concorsi della scuola secondaria, per i posti di insegnante tecnico-pratico, unitamente al requisito dell'abilitazione. La disposizione acquista efficacia a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 (articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017). L'intervento scaturisce specificamente dalla necessità di riallineare e coordinare la disciplina sui requisiti di partecipazione al concorso per la scuola secondaria, per i posti di insegnante tecnico-pratico, di cui al citato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 – modificato dal decreto-legge 30 giugno 2022,

n. 36 – con la successiva disciplina prevista dall'articolo 4, comma 10, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che già prevede che i diplomi conseguiti a conclusione dei percorsi di quinto e sesto livello EQF degli ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e b), della medesima legge n. 99 del 2022, costituiscano titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Il medesimo intervento, *a fortiori*, realizza un maggior raccordo della riforma degli ITS *Academy* con la riforma del PNRR che ha introdotto il nuovo sistema di reclutamento del personale docente poiché – mediante il richiamo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai percorsi di formazione iniziale opera nei confronti del sopramenzionato articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017 – consente ai soggetti in possesso dei predetti diplomi degli ITS *Academy* di poter accedere ai percorsi di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, che, come noto, è l'ulteriore requisito di partecipazione al concorso (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017).

La lettera b) è volta a consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR connessi all'attuazione della riforma 2.2 della missione 4 – componente 1 del PNRR relativa al sistema di reclutamento dei docenti, per quanto attiene al profilo della formazione continua. La disposizione, infatti, semplifica l'*iter* procedurale del decreto previsto dall'articolo 16-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2017 trasformandolo in decreto avente natura non regolamentare. In particolare, si prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua, prevedendo per le verifiche intermedie e finali criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.

La lettera c) modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 59 del 2017 mediante

l'introduzione, dopo il comma 1, del comma 1-*bis*, volto a prevedere che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari almeno al 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della missione 4, componente 1, del PNRR.

Il comma 2 dispone, alla lettera *a*), l'abrogazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai sensi del quale è stata bandita, con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, la procedura concorsuale straordinaria finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Al riguardo, giova ricordare che, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, è stato ridefinito il sistema di reclutamento del personale docente (missione 4 – componente 1 – riforma 2.1) che ha inciso sia sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali (articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), sia sulla formazione iniziale del medesimo personale mediante l'introduzione dei percorsi universitari e accademici di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Pertanto, a fronte della revisione sistematica e radicale del meccanismo di abilitazione del personale docente della scuola secondaria così introdotto, viene meno la possibilità di svolgimento della procedura di cui al citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 126 del 2019, finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto non più conforme al quadro ordinamentale vigente e all'obiettivo del PNRR di assumere

70.000 insegnanti reclutati secondo il nuovo sistema. L'abrogazione espressa del citato comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, mediante la presente disposizione normativa, si rende altresì necessaria a seguito della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 17747 del 2023, con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato da 41 aspiranti iscritti alla procedura abilitante straordinaria bandita con decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente in ordine alla richiesta di svolgimento della procedura.

Alla lettera *b*) si interviene, per ragioni di coordinamento, sul comma 9 del medesimo articolo 1, al fine di espungere dalla lettera *d*) il riferimento alla procedura di cui al comma 7, abrogato ai sensi della lettera *a*) del presente articolo.

Il comma 3 interviene sull'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di armonizzare il quadro normativo relativo all'accesso ai percorsi di specializzazione sui posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dall'articolo 44, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Per una maggiore comprensione del quadro normativo in oggetto è opportuno, in via preliminare, rappresentare un breve *excursus* storico che ripercorre i principali interventi normativi che hanno inciso sulla disciplina in materia di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno. La previsione di specifici corsi universitari di formazione, destinati a docenti abilitati e finalizzati alla specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, è stata introdotta dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in attuazione proprio dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I criteri e le modalità per lo svolgimento di tali corsi di formazione sono stati successivamente disciplinati dal de-

creto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, che, all'articolo 5, ha previsto che gli stessi debbano essere riservati in via esclusiva ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale intendono conseguire l'abilitazione per il sostegno. La suddetta normativa ha trovato applicazione sino all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, all'articolo 1, comma 792, lettera f), ha integrato l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevedendo che sono « titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo e secondo grado ». In particolare, con tale modifica vengono espressamente richiesti come requisiti di ammissione ai percorsi universitari finalizzati alla specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado i medesimi titoli di accesso richiesti per la partecipazione al concorso ordinario per la scuola secondaria, indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 5, di seguito riportati:

1) il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di secondo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2) il possesso congiunto (per gli insegnanti tecnico-pratici) di:

a) laurea, oppure diploma di primo livello dell'alta formazione artistica, musi-

cale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. In via transitoria, questo secondo requisito non è necessario sino all'anno scolastico 2024/2025.

In entrambi i casi, i requisiti sopra indicati sono alternativi al possesso dell'abilitazione specifica per la classe di concorso.

In applicazione del quadro normativo sopra illustrato è stato adottato il decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019, che, nel disciplinare l'accesso al IV ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, a partire dall'anno accademico 2018/2019, ha integrato e modificato le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2011, richiamando all'articolo 3, relativamente ai requisiti di accesso ai suddetti percorsi di specializzazione, l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Tale impianto normativo ha trovato applicazione fino al VII ciclo dei percorsi di specializzazione, attivati nell'anno accademico 2022/2023. Successivamente, con le modifiche apportate dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è stata eliminata dal testo dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017 la previsione in base alla quale si stabiliva che i requisiti di ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno erano i medesimi che consentivano la partecipazione ai concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 5. In particolare, i commi 1

e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, a loro volta novellati dall'articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022, prevedono come requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo e di secondo grado « il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso ».

Il comma 4 interviene per assicurare l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma 2.1 della missione 4 – componente 1 del PNRR, garantendo, in tal modo, il funzionamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e degli istituti per non vedenti, di cui all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In particolare, si prevede che l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente degli istituti per non vedenti e sordomuti è consentito a coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso annuale, e non più biennale, teorico-pratico presso l'istituto statale di specializzazione « A. Romagnoli », presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti « A. Magarotto » nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 5 mira a dare piena attuazione alla « Riforma del sistema di orientamento » prevista nell'ambito della missione 4 – componente 1 del PNRR e a valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione scaturisce dall'esigenza di chiarire la fonte normativa del « consiglio di orientamento », tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, che rappresenta l'unica fonte in materia,

dà attuazione alla legge n. 1859 del 1962, che è stata abrogata dal decreto legislativo n. 212 del 2010, e che detto regolamento risulta altresì superato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2017. Giova sottolineare che finora le istituzioni scolastiche non hanno fatto riferimento a un unico modello di consiglio di orientamento a livello nazionale. La riforma del sistema di orientamento del PNRR mira a rafforzare il raccordo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione e formazione, per una scelta consapevole e ponderata che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti e, inoltre, a contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico. In attuazione di detta riforma, le Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, prevedono, tra l'altro, che « l'E-Portfolio dello studente rappresenti un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento” per la scuola secondaria di primo grado [...], ricomprendendolo in un'unica, evolutiva interfaccia digitale ». Anche nelle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197, viene evidenziata la fondamentale importanza del consiglio di orientamento, che, valorizzando le esperienze e le inclinazioni dello studente anche verso le discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche, può coadiuvare la famiglia nella scelta del percorso scolastico successivo alla scuola del primo ciclo. La proposta normativa in esame, pertanto, è essenziale per fornire alle istituzioni scolastiche un punto di riferimento normativo chiaro e attuale, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'adozione di un modello unico nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio.

Analogamente, il comma 6 interviene in relazione alla riforma 1.4 « Riforma del sistema di orientamento », nell'ambito della missione 4 – componente 1 del PNRR, in attuazione della quale sono state emanate le Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto ministeriale 22 dicembre 2022,

n. 328, che prevedono, tra l'altro: «l'E-Portfolio dello studente rappresenta un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il "consiglio di orientamento" per la scuola secondaria di primo grado e il "curriculum dello studente", per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendolo in un'unica, evolutiva interfaccia digitale». La disposizione in argomento mira, in particolare, a rimuovere la disomogeneità, creata dall'avvicinarsi di molteplici interventi normativi in materia, tra quanto avviene al termine del primo ciclo di istruzione e quanto avviene nella scuola secondaria di secondo grado in merito alla restituzione in un documento ufficiale dell'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale. Inoltre, si aggiorna il contenuto della norma all'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

Il comma 7 prevede la possibilità che il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, consenta l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. La norma è essenziale per assicurare il conseguimento dell'obiettivo finale del PNRR dell'assunzione di 70.000 docenti. Infatti, vista l'impossibilità di determinare *a priori* la copertura di tutti i posti messi a bando, si rende necessario prevedere un meccanismo flessibile che possa consentire di anticipare le facoltà assunzionali delle annualità successive. Resta ferma la possibilità che le assunzioni avvengano nell'annualità di competenza.

Il comma 8 intende incrementare di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi il numero delle unità da porre in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2026, termine di conclusione dell'anno scolastico 2025/2026.

Il comma 9 intende modificare l'originaria autorizzazione normativa per consentire l'utilizzo delle risorse, in analogia con l'originaria finalità, per la locazione di immobili ovvero per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla missione 2 – componente 3 – investimento 1.1 del PNRR. Infatti, al fine di garantire, da un lato, il raggiungimento dell'obiettivo e, dall'altro, la continuità didattica e il diritto allo studio, è necessario prevedere ulteriori risorse per poter affittare spazi o noleggiare strutture temporanee per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori. Tale misura si rende necessaria in quanto il PNRR prevede espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti.

Il comma 10 modifica l'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per rispondere all'esigenza di adeguare il dispositivo all'indicazione della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 223 del 22 dicembre 2023, si è espressa sulla legittimità costituzionale delle disposizioni relative al dimensionamento scolastico recate dalla legge di bilancio 2023. Come è noto, il legislatore, in adesione agli impegni assunti in materia dallo Stato italiano nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi previsti nel PNRR, ha definito un nuovo modello orientato a garantire l'assegnazione stabile delle figure amministrative apicali delle istituzioni scolastiche autonome – dirigente scolastico (DS) e direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) – consentendo alle regioni di esercitare la funzione di organizzazione, in concreto, della rete scolastica regionale. L'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che riforma il sistema di definizione e distribuzione del contingente organico dei DS e DSGA, discende da una puntuale indicazione europea, nell'ambito delle misure del PNRR, volta ad adeguare la rete scolastica all'andamento demografico della popolazione studentesca. In particolare, la riforma si è posta l'obiettivo di superare il modello organizzativo previgente con lo

scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e gestionale del sistema scolastico e armonizzare, considerando un arco temporale decennale, la distribuzione delle istituzioni scolastiche a livello regionale con l'andamento della denatalità a livello nazionale. In tale contesto si inserisce la nuova disciplina recata dall'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio 2023 che, come accennato, rientra nell'ampio spettro degli interventi normativi necessari per dare attuazione alle misure contenute nel PNRR. La riforma è inserita, infatti, nella componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università» della missione 4 «Istruzione e ricerca», dove si prevedono obiettivi e interventi per il miglioramento del servizio di istruzione e formazione.

Sulla nuova disciplina sopradescritta tre regioni hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 22 dicembre 2023, ha rigettato i ricorsi relativi all'articolo 1, commi 557, 560 e 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; solo sull'impugnazione del comma 558 ha ritenuto fondata la doglianza regionale, nella parte in cui non è previsto il coinvolgimento delle regioni con riferimento alle scelte riguardanti l'utilizzo del fondo statale istituito dal primo periodo della stessa disposizione. La norma, pertanto, consente di dare seguito a quanto disposto dalla Consulta e, di conseguenza, favorire il buon esito delle procedure per la gestione delle economie generate dall'applicazione della nuova disciplina sul dimensionamento della rete scolastica.

Il comma 11, lettera a), interviene al fine di chiarire le conseguenze della rinuncia all'incarico di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023. In particolare, l'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge n. 75 del 2025 ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche la possibilità di attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, e per le attività di contrasto della dispersione scolastica. L'arti-

colo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 ha previsto la possibilità di dare continuità a detti rapporti, purché attivati entro il 31 dicembre 2023, e ha indicato la diversa modalità di conferimento dell'incarico. La disposizione in esame chiarisce, in primo luogo, che le istruzioni scolastiche possano attingere nuovamente alle graduatorie di istituto. Inoltre, dal momento che, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge n. 145 del 2023, i contratti del personale amministrativo e tecnico sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito, e cessano entro il 30 giugno 2026, con la novella in esame si prevede che, relativamente all'anno scolastico 2023/2024, i predetti contratti possono essere stipulati dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.

Il comma 11, lettera b), prevede un'ulteriore modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023. In particolare, si prevede l'introduzione, dopo il comma 1, dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. In dettaglio:

con il nuovo comma 1-bis si dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di parte delle risorse di cui alla missione 4 – componente 1 del PNRR, affinché siano destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico sopra individuato destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1;

con il comma 1-ter si prevede che, entro la data del 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile, i relativi dati finanziari;

con il comma 1-quater si dispone l'accantonamento di parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR;

con il comma 1-*quinquies* si prevede che, all'esito della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-*quater* per la quota corrispondente alle effettive somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Il comma 12, analogamente a quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 11 per gli incarichi del personale amministrativo e tecnico, esplicita che per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, del decreto-legge n. 75 del 2025, nel caso di rinuncia all'incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto.

ART. 15. (Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

L'articolo 15 interviene sul processo di riforma degli istituti tecnici (missione 4, componente 1, riforma 1.1-5,10) previsto dal PNRR, che ha l'obiettivo di conformare i *curricula* degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, di orientare l'istruzione tecnica verso l'innovazione introdotta dal piano Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.

Le norme in esame originano dalla necessità di agevolare il processo di riforma dell'istruzione tecnica, avviato con il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che prevede, ora, l'adozione, entro il 31 dicembre 2023, di un regolamento *ex* articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, peraltro previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che costituisce obiettivo specifico per il definitivo conseguimento dell'obiettivo intermedio convenuto in sede europea).

Nell'ambito di tale finalità, le disposizioni in argomento hanno lo scopo di:

1) specificare meglio alcuni criteri previsti dal citato decreto-legge per l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo, in modo da ridurre l'eccessiva ampiezza di talune previsioni (a mo' di esempio, si segnala che la sola revisione dei quadri orari – prevista dal decreto-legge del 2022 – richiederebbe un lavoro istruttorio almeno biennale) e consentire un'adozione puntuale dei regolamenti;

2) garantire la tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi e, quindi, l'attuazione della riforma secondo quanto previsto dal cronoprogramma del PNRR, eliminando l'adozione di alcuni ulteriori decreti attuativi, previsti dal testo vigente del decreto-legge n. 144 del 2022.

Più in dettaglio, le modifiche in argomento intervengono in maniera puntuale sui criteri previsti per l'adozione di uno o più regolamenti governativi aventi ad oggetto la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica, nel rispetto di principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.

La lettera *a*), intervenendo sul comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha la finalità di conformare i profili curricolari alle esigenze del settore produttivo nazionale, rafforzando le competenze in uscita, e di realizzare una connessione col tessuto socioeconomico, anche in una prospettiva di valorizzazione dei processi di digitalizzazione e di qualificazione professionale degli adulti. In particolare, si prevedono:

l'aggiornamento dei profili dei curricula vigenti, mirando al rafforzamento delle competenze generali giuridiche ed economiche, oltre che di quelle linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche già previste dal decreto-legge, nonché delle competenze tecnico-professionali;

il rafforzamento della connessione dell'offerta formativa dei percorsi di istru-

zione tecnica con le esigenze del sistema socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione nonché il contributo didattico e formativo di docenti esterni provenienti da realtà imprenditoriali;

l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito finalizzato alla definizione degli specifici indirizzi, delle necessarie articolazioni, dei risultati di apprendimento e dei corrispondenti quadri orari nel rispetto dei criteri sopracitati;

l'eliminazione dell'adempimento di cui al secondo periodo della lettera *d*) del comma 2, che prevede, nell'attuale formulazione, l'adozione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, delle Linee guida per la definizione delle modalità di stipulazione e dei contenuti degli accordi denominati « Patti educativi 4.0 ».

La lettera *b*) interviene sul comma 3 stabilendo che la certificazione delle competenze e della corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente possono essere richieste dagli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica – dunque prima della conclusione del percorso di studi, – al fine di utilizzare le competenze acquisite in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definiti i modelli e le modalità di rilascio delle predette certificazioni.

ART. 16 (*Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione*)

Con l'articolo 16 si intende conferire maggiore organicità all'azione e al funzionamento della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-*bis* del

decreto legislativo n. 59 del 2017, introdotto dall'articolo 44, comma 1, lettera *i*), del decreto-legge n. 36 del 2022.

La riforma 2.2 della missione 4 « Istruzione e ricerca » – componente 1, infatti, ha previsto l'istituzione della Scuola di alta formazione, al fine di garantire un sistema di formazione continua di qualità, conforme ai parametri europei, erogando una formazione pedagogica e didattica che, insieme con una conoscenza approfondita della materia, consenta di affrontare efficacemente la sfida della trasmissione di competenze metodologiche, digitali e culturali nell'ambito di una didattica di alta qualità. Lo stretto raccordo con le competenze del Ministero dell'istruzione e del merito e la necessità di garantire maggiore efficacia al funzionamento della Scuola per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR richiede che la Scuola di alta formazione sia considerata nell'alveo del Ministero dell'istruzione e del merito e operi alle dirette dipendenze dello stesso e in raccordo con il competente dipartimento. Del resto, è proprio la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea per la riforma 2.2 della missione 4 – componente 1 del PNRR che prevede l'istituzione di un organismo snello e dalla struttura leggera: « The reform aims at building a quality training system for school staff for the continuous professional and career development. It envisages the establishment of a qualified body in charge of releasing guidelines in line with European standards and of the selection and coordination of training initiatives, possibly linking them to career progressions, as provided for in the recruitment reform – the Reform 2.1: Teachers' recruitment, included in the plan ». La Scuola resta un organismo grazie alla presenza di un Presidente, un Comitato di indirizzo e un Comitato scientifico internazionale, che operano proprio al fine di definire le linee di indirizzo. È solo la struttura gestionale della Scuola che viene alleggerita e semplificata al fine di assicurare il costante e continuo raccordo con il Ministero. La disposizione si limita quindi ad alleggerire e

semplificare l'assetto della Scuola al solo fine di renderla più operativa ed efficiente.

Per questo motivo, la disposizione, al comma 1, lettera *a*), apporta modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017 in relazione all'assetto della Scuola di alta formazione. In particolare, la lettera *a*), numeri 1), 2), 3) 4), 6) e 7), chiarisce che la Scuola di alta formazione è istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito e che a supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale, operante in raccordo con il dipartimento competente del Ministero. L'intervento normativo, pertanto, non altera la funzione di indirizzo dei contenuti della formazione continua in servizio, come riconosciuto dagli *operational arrangements* e dalla decisione di esecuzione relativi alla riforma 2.2. della missione 4 – componente 1 del PNRR, ma si limita a garantire il raccordo più efficace con il Ministero per raggiungere gli obiettivi del PNRR.

La lettera *a*), al numero 8), modifica la norma di copertura delle spese per la Scuola di alta formazione di cui alla riforma 2.2 della missione 4 – componente 1 del PNRR per precisare, in ossequio a quanto previsto dalle regole europee del PNRR, che le spese di funzionamento non sono coperte con fondi del PNRR, e ne rivede la quantificazione alla luce del nuovo assetto della Scuola.

Il comma 1, lettera *b*), interviene conseguentemente sull'articolo 16-*ter* del citato decreto legislativo n. 59 del 2017, al solo fine del coordinamento del testo rispetto al nuovo assetto della Scuola.

Il comma 1, lettera *c*), a fini di coordinamento normativo, dispone l'abrogazione dell'allegato A di cui all'articolo 16-*bis*, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, afferente alla dotazione organica della Scuola di alta formazione, in conseguenza dell'inserimento della stessa nell'alveo del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 2, per garantire la continuità dell'azione amministrativa, conferma tutti gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-*bis*, commi 4,

5 e 7, del decreto legislativo n. 59 del 2017, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Con specifico riferimento al ruolo di coordinatore della segreteria tecnica della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, viene confermato nell'incarico il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-*bis*.

Parimenti, il comma 3 dispone il necessario aggiornamento del decreto, già adottato, afferente all'organizzazione della Direzione generale della Scuola di alta formazione.

ART. 17. (Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

La crescente domanda di alloggi per studenti universitari di qualità e a prezzi calmierati ha posto al centro del dibattito pubblico e politico il tema della loro carenza e la conseguente necessità di misure in grado di agevolarne l'offerta. Anche il PNRR ha affrontato la questione con risorse e misure importanti finalizzate ad accrescere entro il 2026 la dotazione di strutture dedicate.

Restano, però, ancora alcuni nodi prioritari da sciogliere per accrescere in tempi brevi l'offerta di queste strutture che svolgono una importante funzione sociale.

In tale contesto, l'articolo in esame risponde all'esigenza di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo sulla normativa urbanistico-edilizia, e garantendo snellimenti procedurali e incentivazioni economiche, al fine di sostenere il raggiungimento dell'obiettivo della missione 4, componente 1, riforma 1.7 del PNRR.

In particolare, si interviene sull'impianto normativo esistente, ossia la legge 14 novembre 2000, n. 338, apportando modifiche all'articolo 1-*bis* (Nuovo *housing* universitario), al fine di rendere l'investimento più attrattivo.

Tali novelle all'articolo 1-*bis* prevedono:

al comma 1, lettera *a*), numero 1), la soppressione della specifica quantificazione (660 milioni di euro) delle risorse, previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore;

al comma 1, lettera *a*), numero 2), che le risorse del PNRR vincolate alla realizzazione degli alloggi universitari siano assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), del codice dei contratti pubblici e agli altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca; individuazione di tali soggetti quali potenziali assegnatari delle risorse in esame è stata oggetto, in sede di revisione del PNRR, di preventiva condivisione con la Commissione europea, che, nella sua valutazione delle norme, ha ritenuto che la modifica proposta fosse coerente con gli obiettivi perseguiti nel Piano;

al comma 1, lettera *a*) numero 3), la possibilità di erogare anticipatamente, in un'unica soluzione, ai soggetti gestori degli immobili il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione;

al comma 1, lettera *a*), numero 4), la possibilità di concedere anche ai proprietari degli immobili un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale di competenza.

Altra modifica apportata è riferita all'articolo 1-*ter* (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria) in cui si elimina, al comma 4, il riferimento alle regioni, verificata la competenza dei comuni nella definizione delle

modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

Parallelamente, al comma 1, lettera *c*), si dispone l'inserimento di un nuovo articolo 1-*quater*, recante «Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie», che prevede una serie di deroghe alla normativa principale prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti universitari mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

In particolare:

con il comma 1 del nuovo articolo 1-*quater* si prevede la possibilità di effettuare sempre mutamenti della destinazione d'uso degli immobili da destinare a studenti nell'ambito della riforma M4C1 – 1.7 del PNRR, anche in deroga alle prescrizioni e limitazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici;

il comma 2 prevede, in primo luogo, che gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso degli immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si precisa, poi, che tali interventi, qualora siano eseguiti in aree sottoposte a tutela paesaggistica (e, dunque, disciplinate ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), sono realizzabili qualora siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, e sono consentiti previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e segnalazione alla soprintendenza competente. In tali fattispecie, ferma restando la possibilità di avviare immediatamente l'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, la soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti sopra illustrati, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione

degli eventuali effetti dannosi generati dalle attività eseguite. Una volta decorso il termine di trenta giorni previsto per l'adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori, la soprintendenza competente adotta comunque tali provvedimenti ove sussistano le condizioni per l'annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-*novies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora vengano accertate attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può comunque inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il comma 3 dispone che sugli edifici interessati agli interventi permanga un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento o comunque per una durata non inferiore a dodici anni;

il comma 4, relativamente agli alloggi e residenze per studenti rientranti nell'ambito della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, elimina sia il vincolo del reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, sia il vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

il comma 5 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso;

il comma 6 introduce un'agevolazione fiscale nei casi in cui, a seguito del mutamento della destinazione d'uso, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento: tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tas-

sazione sugli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali;

il comma 7 prevede la possibilità di usufruire, nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, di incrementi di volumetria in misura non superiore al 35 per cento della volumetria legittima o legittimata originaria, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera *d*) del citato all'articolo 3, comma 1;

il comma 8 disciplina il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, prevedendo che, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunichino al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le proposte di acquisto di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

Con il comma 1, lettera *d*), si introduce nella legge n. 338 del 2000 l'articolo 2-*bis*, che dispone che le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Il comma 2 dell'articolo in esame reca modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, recante la disciplina del contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR. Con tali modifiche, elaborate all'esito di uno specifico confronto tra il Ministero dell'università e della ricerca con l'Agenzia del demanio, si prevede, in particolare, l'inserimento, all'articolo 15, dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, volti ad accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari ovvero a infrastrutture e labo-

ratori di ricerca. In entrambi i casi si prevede che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possa svolgere, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione.

Infine si modifica il comma 4, secondo periodo, del richiamato articolo 15, prevedendo che, per la progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori o beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente.

ART. 18 (Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

Il presente articolo introduce semplificazioni volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi europei previsti per la missione 4 « Istruzione e ricerca » – componente 2 del PNRR, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

La disposizione normativa di cui al comma 1, lettera a), mira a semplificare l'iter di adozione del decreto disciplinato all'articolo 14, comma 2, della legge 30 novembre 2010, n. 240, sostituendo la fonte ivi prevista ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia un decreto di natura regolamentare, con uno strumento più agile, vale a dire il decreto ministeriale.

Con la disposizione di cui al comma 1, lettera b), si modifica il comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 240 del 2010, al solo fine di coordinarlo, evitando in tale modo contraddizioni, con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99, con la quale è stata realizzata la riforma 1.2 della missione 4 – componente 1 del PNRR afferente al sistema di istruzione tecnologica superiore.

Il comma 2 si inserisce nell'ottica di semplificare, nel periodo di attuazione del PNRR, le procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi contemplati nell'ambito del PNRR ai fini della successiva rendicontazione. In particolare, il comma 2 interviene sull'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al fine di ampliare l'ambito dei soggetti che possono partecipare alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato. Il citato articolo 14 viene novellato con l'inserimento dei commi 1-bis e 2-bis.

Il comma 1-bis estende la partecipazione alle procedure di reclutamento in favore dei soggetti che: a) hanno partecipato, in qualità di *Principal Investigators*, a bandi *Starting grants* o *Consolidator grants* dello *European Research Council* e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento; b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Sul punto, si evidenzia che l'ampliamento alle indicate categorie del novero dei soggetti che possono partecipare alle predette procedure selettive è stato preventivamente condiviso con la Commissione europea in sede di riprogrammazione del PNRR ed esplicitamente riportato nella documentazione trasmessa alla Commissione nell'ambito del relativo negoziato. Inoltre, la Commissione stessa, nella sua valutazione delle norme, ha rappresentato che la modifica proposta è coerente con gli obiettivi del PNRR.

Infine, il comma 2-bis statuisce che, ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis e 2, sono assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 del PNRR e dai relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento.

Il comma 3 risponde all'obiettivo di dare piena attuazione all'articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha introdotto una cornice normativa per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca, nell'ambito della missione 4, componente 2 – riforma 1.1 «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità». In attuazione del citato articolo 26, è stato adottato il decreto ministeriale n. 367 del 29 aprile 2022, che ha stabilito le «Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca».

Tuttavia, la mobilità tra enti pubblici di ricerca e università è, di fatto, disincentivata dalle differenze di inquadramento retributivo negli enti pubblici di ricerca e nelle università, che emerge dal confronto tra le retribuzioni tabellari del personale degli enti pubblici di ricerca e le tabelle stipendiali del personale docente e ricercatore delle università. La mobilità è particolarmente penalizzante nel caso di passaggio da enti di ricerca a università, in quanto non esistono meccanismi pre stabiliti di ricostruzione di carriera. Con l'intervento normativo in esame si vuole, quindi, rimuovere gli ostacoli che impediscono un pieno interscambio di professionalità e competenze tra enti di ricerca e università, attraverso la previsione di misure di incentivo che si traducono nel riconoscimento dell'anzianità già maturata.

L'intervento, del resto, è effettuato in coerenza con quanto già avviene, sulla base di principi generali dell'ordinamento, in relazione alla conservazione dell'anzianità e degli scatti di carriera maturati dai professori universitari che dovessero prendere servizio in altro ateneo conservando la medesima qualifica. Altrettanto avviene nel caso di passaggio tra enti pubblici di ricerca diversi sulla base di quanto riconosciuto in sede di contrattazione collettiva, che dunque rende superfluo un ulteriore riferimento anche al comma 3-bis del medesimo articolo.

Per i motivi sopra illustrati, il comma in esame prevede il riconoscimento, in favore dei ricercatori, primi ricercatori e dirigenti

di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, del periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Ai medesimi fini, la disposizione prevede che ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

ART. 19 (*Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale*)

L'articolo in esame reca disposizioni per l'attuazione della misura M5C2, investimento 3.1. del PNRR in materia di «Sport e Inclusione Sociale» che ha l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.

La disposizione prevede, al comma 1, che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa autorizzare gli enti attuatori degli interventi relativi alla suindicata misura del PNRR, ad utilizzare i ribassi d'asta realizzati nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d'opera, nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti pubblici applicabile *ratione temporis* (articolo 106 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 o articolo 120 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), anche all'aggiornamento dei prezzi a seguito degli incrementi dei prezzi relativi ai medesimi interventi.

Allo stato attuale della normativa, ai sensi dell'articolo 11 degli avvisi pubblici di

manifestazione di interesse pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport e delle previsioni contenute negli accordi stipulati con i soggetti attuatori, le eventuali economie derivanti dalla procedura non possono essere utilizzate dall'ente locale e restano nella disponibilità del Dipartimento; la novella in esame consente, quindi, uno snellimento della procedura di riutilizzo di tali economie. La norma contempla, a titolo di eccezione, gli interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Per tali interventi, infatti, gli utilizzi dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti sono individuati dalla normativa secondaria adottata in applicazione dell'articolo 26, comma 7-bis, lettera e), del decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Il comma 2 prevede, altresì, che il Dipartimento per lo sport, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, sia autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla citata misura del PNRR, disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, nei comuni delle isole minori marine, e l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

Per quanto concerne la destinazione delle risorse all'efficientamento degli impianti sportivi in cui si praticano sport invernali, quali i palazzetti del ghiaccio, si rappresenta come il cosiddetto caro energia, nonché il cambiamento climatico, pesi fortemente sulla gestione degli impianti sportivi del ghiaccio mettendone a rischio la continuità operativa e la sopravvivenza degli operatori economici gestori. L'efficientamento di tali impianti, a forte consumo di energia, consentirà quindi di armonizzare il rapporto tra fabbisogno energetico ed emissioni inquinanti e di ottenere una ri-

duzione dei costi di gestione e un minor inquinamento ambientale, nel rispetto delle normative vigenti e dell'ambiente. Si rappresenta, inoltre, che l'efficientamento energetico di tali impianti è volto a consentire un risparmio anche per la finanza pubblica, in quanto gli impianti dello sport del ghiaccio sono stati, per i motivi sopra esposti, recentemente oggetto di contributi pubblici per la gestione, da ultimo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2022.

I comuni delle isole minori marine del Paese sono realtà territoriali assai differenziate, per dimensioni (superficie), popolazione, andamenti demografici e di invecchiamento.

La separazione dalla terraferma e la peculiare natura demografica rendono necessaria l'attivazione di misure di inclusione sociale destinate a tali territori e alla popolazione ivi residente. In particolare, ciò è determinato dalla difficoltà di organizzare un sistema di servizi alla persona funzionante, capace di intercettare e conciliare i bisogni delle diverse fasce demografiche.

Le isole minori marine comprendono 35 comuni, ma va evidenziato che non c'è coincidenza tra isole e comuni e si registrano confini amministrativi diversi. Ad esempio, l'isola di Palmaria appartiene al comune di Porto Venere (che si estende prevalentemente nella terra ferma); l'isola dell'Asinara (disabitata) appartiene al comune di Porto Torres (anch'esso esteso in gran parte sulla terraferma). Occorre, pertanto, escludere dai potenziali destinatari dell'iniziativa i comuni che hanno il proprio territorio prevalentemente sulla terra ferma, che già dispongono di impianti sportivi e la porzione di territorio insulare è per lo più vincolata a parco naturale e scarsamente abitata.

I restanti 33 comuni sono classificati come prevalentemente periferici e ultraperiferici, nel cui territorio risiedono complessivamente oltre 180 mila abitanti e, durante il periodo estivo, subiscono un considerevole incremento per le presenze turistiche stagionali.

La classificazione dei 33 comuni delle Isole Minori come comuni prevalentemente periferici e ultraperiferici, insieme ai dati fluttuanti della popolazione che interessa questi territori, ne determina la candidabilità alla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).

La risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 « sulle isole dell'UE e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future (2021/2079(INI)) » riconosce l'insularità come uno svantaggio strutturale permanente e manifesta la necessità di elaborare strategie complementari che consentano alle isole di affrontare le sfide e superare gli ostacoli che la loro propria natura insulare comporta. In tale direzione può efficacemente intervenire il PNRR attraverso la misura M5C2 « *Sport e inclusione sociale* » assegnata al Dipartimento per lo sport.

La disposizione in esame è finalizzata, infatti, ad implementare la pratica sportiva nei territori più svantaggiati delle isole minori, creando spazi utilizzabili anche da parte di differenti fasce d'età di popolazione, favorendo il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale attraverso lo sport.

ART. 20 (Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale)

Il presente articolo apporta modifiche al vigente codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al comma 1, lettera *a*), si introduce una modifica all'articolo 17 del CAD, con l'integrazione del comma 1-*septies*, inerente ai compiti dell'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale. In particolare, per l'effettiva strutturazione di tale ufficio e per potenziarne le funzioni, si prevedono nuove modalità di aggregazione a livello regionale, potendo le amministrazioni territoriali avvalersi anche del supporto delle società *in house* mediante apposite convenzioni e senza aggravio per la finanza pubblica.

La lettera *b*) reca una modifica all'articolo 50-*ter*, comma 7, del CAD per speci-

ficare che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico possono continuare a utilizzare i sistemi di interoperabilità che sono già « attivi » invece di quelli « previsti dalla legislazione vigente ».

Con la lettera *c*) vengono apportate modifiche all'articolo 62 del CAD al fine di garantire che i dati delle strade urbane e dei numeri civici contenuti nell'ANPR siano costantemente allineati con i rispettivi dati contenuti nell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU). Inoltre, si prevede che nel caso di proprie banche dati contenenti informazioni anagrafiche, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) e *b*), del CAD devono assicurarne il costante allineamento con le anagrafiche contenute nell'ANPR. A tal fine, si dispone l'integrazione dell'ID ANPR nelle banche dati suddette.

Con la lettera *d*) viene sostituito l'articolo 64-*ter*, al fine di sostituire integralmente la vecchia formulazione dell'articolo 64-*ter* del CAD che istituiva il Sistema di gestione delle deleghe (SGD), affidandolo alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Nella nuova formulazione della norma, si prevede che il cittadino che risulti iscritto nell'ANPR possa delegare l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione a non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, che siano titolari dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo (comma 1 del nuovo articolo 64-*ter*).

La delega digitale può essere creata tramite la piattaforma per la gestione delle deleghe di cui al successivo comma 5, seguendo due differenti canali: quello digitale, ricorrendo ad una delle modalità di cui all'articolo 65, comma 1, e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello comunale. La delega così conferita è revocabile in ogni momento. Inoltre, il delegante viene informato dell'utilizzo della delega contestualmente al suo utilizzo da parte del delegato (comma 2 del nuovo articolo 64-*ter*). Il comma 3 prevede che nei casi di incapacità totale o

parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia renda disponibile alla piattaforma di cui al successivo comma 5, per il tramite della PDND, le informazioni ove disponibili in formato digitale idoneo, sulla qualifica di tutore, curatore o amministratore di sostegno del soggetto che intende accedere, quale rappresentante del soggetto tutelato, ai servizi online della pubblica amministrazione. Al fine di consentire al cittadino che effettua l'accesso ai servizi *online* della pubblica amministrazione, di scegliere se operare o meno quale soggetto delegato, il comma 4 dispone che i gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verifichino l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino medesimo. Il comma 5 affida all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe, affidandola alla sua titolarità. In particolare, la realizzazione della piattaforma rientra nel programma « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Il comma 6 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, per la definizione delle caratteristiche tecniche, dell'architettura generale, dei requisiti di sicurezza, delle modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché delle tipologie di dati oggetto di trattamento.

Il comma 7 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 4.660.000 di euro, si provveda a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'investimento 1.4 della missione 1, componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Al comma 1, lettera *e*), si prevede l'introduzione dell'articolo 64-*quater*, che istituisce il « Sistema di portafoglio digitale italiano » (Sistema IT Wallet), al fine di permettere l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla nuova proposta di regolamento presentata nel giugno 2021 dalla Commissione europea, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e che definisce il nuovo quadro normativo per la creazione di uno strumento europeo di identità digitale armonizzato (cosiddetto « *European Digital Identity Wallet* »). La soluzione ideata, in anticipo rispetto al percorso delineato nella proposta di regolamento anzidetta, propone di sviluppare in Italia un nuovo Sistema IT-Wallet, basato su un'offerta interamente pubblica ed aperto alla partecipazione del mercato da parte di operatori accreditati, in linea con il modello in fase di definizione a livello europeo. Tale intervento normativo consentirà di razionalizzare l'attuale sistema italiano delle identità digitali al fine di superare le criticità degli schermi in essere e tendere verso una soluzione unitaria che semplificherà le interazioni tra cittadini, pubblica amministrazione e imprese. Permetterà, inoltre, di conseguire obiettivi di valorizzazione e di miglioramento della condivisione del patrimonio informativo pubblico, favorendo l'erogazione di servizi integrati ed innovativi in favore dei soggetti anzidetti.

Di seguito vengono illustrati i singoli commi del nuovo articolo 64-*quater*.

Il comma 1 istituisce il « Sistema di portafoglio digitale italiano » (Sistema IT-Wallet), sottolineando il ruolo essenziale che lo stesso riveste nel percorso di valorizzazione e di razionalizzazione del patrimonio informativo pubblico, nell'ottica di rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni, incentivando l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-*ter* del CAD.

Il Sistema IT-Wallet, come rappresentato nel comma 2, contempla una soluzione di portafoglio digitale pubblico (cosiddetto IT-Wallet pubblico), resa disponibile me-

dian­te il punto di accesso *telematico* di cui all'articolo 64-*bis* del CAD, nonché solu­zioni di portafoglio digitale *private* (cosid­detto IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati accreditati dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Il comma 3 prevede l'adozione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale delle linee guida disciplinanti gli standard tecnologici e le soluzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di garantire l'evoluzione del Sistema IT-Wallet. Tali linee guida, in sede di prima applicazione, saranno adottate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4 affida alla società PagoPA S.p.A. e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la responsabilità per la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet, rendendo disponibili l'IT-Wallet pubblico e tutti i servizi di cui i soggetti privati interessati necessitano per fornire soluzioni di IT-Wallet privato. Al riguardo, si rappresenta che si è ritenuto opportuno coinvolgere partner tecnologici pubblici, che fossero già attivi nello sviluppo di soluzioni di identità digitale e di digitalizzazione di credenziali di persone fisiche e giuridiche.

Il comma 5 rinvia a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di innovazione digitale, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che stabiliscano:

a) compiti e funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;

b) data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Codice, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;

d) tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

Il comma 6 reca la clausola di copertura finanziaria.

Il comma 7, infine, prevede che, nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis*, le versioni digitali della Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità.

La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis*. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 concernente lo Sportello unico digitale.

I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piatta-

forma di cui all'articolo 50-ter. Il comma in esame precisa, inoltre, che salvo gli utilizzi previsti dalla TS/TEAM in qualità di Carta nazionale dei servizi, la versione « digitale » della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

In merito alla patente di guida mobile, si chiarisce che si tratta della versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia è titolare ai sensi dell'articolo 118-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (di cui all'articolo 226, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992), dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Si precisa inoltre che ai fini della circolazione sul territorio nazionale, la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il comma 2, al fine di popolare l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del CAD, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105.

Il comma 3 prevede che, ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale

di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Alla determinazione del corrispettivo della cessione delle quote, il comma in esame prevede che si addivenga sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Viene inoltre precisato che tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse e che le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 4 dà attuazione alla previsione del comma 3 che attribuisce all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e al fornitore del servizio universale i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società per azioni di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018. Tale norma, infatti, prevede, ad oggi, che la predetta società debba essere integralmente partecipata dallo Stato, non consentendo, per l'effetto, all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e al fornitore del servizio universale di esercitare validamente l'opzione d'acquisto. La disposizione in commento, pertanto, rimuove tale ostacolo, disponendo che la società suddetta può essere controllata anche indirettamente dallo Stato.

Il comma 5, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella missione 1, componente 1 – « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA », introduce una modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 dicembre 2019, n. 159, disponendo l'inapplicabilità alla società PagoPA S.p.A. delle previsioni dell'articolo 1, commi 449, 450 e 452 della legge n. 296 del 2006, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni – MEPA – e di utilizzo della rete telematica, e dell'articolo 1, commi da 512 a 516 della legge n. 208 del 2015, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

ART. 21. *(Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni)*

L'articolo in esame persegue la finalità di rendere più efficace e celere il processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa per la realizzazione di tale obiettivo.

La dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni, principio incardinato nell'articolo 42 del CAD, richiede che siano affrontati processi di trasformazione digitale innovativi attraverso l'utilizzo di avanzati strumenti tecnologici, in quanto essa consiste non solo nella sostituzione del cartaceo con il digitale, ma in un complesso processo di incorporazione di specifici documenti all'interno di contesti digitali, mirato a semplificare l'organizzazione e gestione della documentazione.

Tale intervento normativo, consentirà di raggiungere in minor tempo e più efficacemente gli obiettivi di digitalizzazione e dematerializzazione, anche in prospettiva degli obiettivi imposti dal PNRR, rafforzando l'attuale complesso di risorse tecnologiche e strumentali grazie all'intervento di un soggetto altamente qualificato come l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Al comma 2, si prevede che il Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica

possa ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma servizi digitali e cittadinanza digitale.

Al comma 3 si prevede che, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a società da questi controllate, *identity provider* e abbiano la qualifica di *certification authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

ART. 22. *(Disposizioni urgenti in materia di personale)*

L'articolo in esame apporta modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

In particolare, si interviene sugli articoli 11 e 14 del decreto-legge, e si aggiunge un articolo 16-bis.

In tale contesto, il comma 1, lettera a), numero 1), interviene sul comma 2 dell'articolo 11, in materia di addetti all'ufficio per il processo, al fine di estendere la possibilità di assunzione nell'amministrazione della giustizia anche a coloro che,